Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MONTELIBRETTI
RMIC8AW00A - P.zza della Repubblica 21 - 00010 Montelibretti
0774/608018 fax 0774/609616 rmic8aw00a@istruzione.it

Circolare n. 54

Al DSGA
Al personale di segreteria
Ai docenti referenti di plesso
Albo/Sito Web

Oggetto: **Deroga nomine supplenti per il primo giorno di assenza**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma 333 dell'art.1 della Legge 190/2014, che dispone: *"Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza"*
VISTA la nota del MIUR prot.2116 del 30/9/2015 che richiama l'attenzione su "tutela e garanzia dell'offerta formativa", fatte salve dal comma 333 su citato;
CONSIDERATA la necessità di garantire, oltre che l'offerta formativa, anche la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, ai sensi delle norme su prevenzione e protezione dai rischi;
CONSIDERATO che l'offerta formativa può, nei casi di seguito specificati, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente;

DETERMINA

La Segreteria può procedere alla nomina del supplente anche il primo giorno di assenza del docente, alle condizioni di seguito indicate:

- Qualora l'orario del docente assente in quel giorno non sia inferiore alle tre ore di lezione;
- Qualora in quelle ore non vi siano docenti a disposizione;
- Qualora non vi siano docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti;

Istituto Comprensivo "PIAZZA DELLA REPUBBLICA" - C.F. 94032580584 C.M. RMIC8AW00A - A0IXLW3 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELIBRETTI - UFFICIO PRO
Prot. 0000708/U del 15/02/2022 VII.4 - Assenze

- Qualora il dirigente scolastico e/o il primo collaboratore comunichino che è impossibile sostituire l'assente in altro modo e che è improponibile, per motivi di sicurezza, in base al numero degli alunni interessati, accorpare due sezioni/classi suddividere gli alunni nelle altre sezioni/classi;
- Qualora seppur presente in classe l'insegnante di sostegno, la tipologia di handicap è di tale particolare gravità e con necessità continua di controllo della persona, da non consentire alcuna contemporanea gestione della classe.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Roberta Moncado

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3, comma2, del D.Lgs 39/93